

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1179

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei deputati LUCCHESI, FARAGUTI, ANGELINI
Giordano, MACCHERONI, D'AMATO, SANZA, REINA, TURRONI,
PIERONI, GRILLI, BOGHETTA e PISCITELLO**

(V. Stampato Camera n. 2044)

*approvato dalla IX Commissione permanente (Trasporti, poste e
telecomunicazioni) della Camera dei deputati il 20 aprile 1993*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 aprile 1990*

**Disposizioni in materia di trasmissione al Parlamento dei
contratti di programma e dei contratti di servizio delle
Ferrovie dello Stato SpA**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Ministro dei trasporti trasmette al Parlamento, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia, prima della stipulazione con le Ferrovie dello Stato SpA, i contratti di programma, i contratti di servizio e i relativi eventuali aggiornamenti, corredati dal parere, ove previsto, del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *m*), della legge 4 giugno 1991, n. 186.

2. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono un parere motivato sui contratti di cui al comma 1 nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di assegnazione.

3. Il Ministro dei trasporti riferisce annualmente a ciascuna delle due Camere sullo stato di attuazione dei contratti di programma.